Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 12 marzo 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 59 DEL 12 MARZO 1943-XXI:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Avellino.

(749)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 8 marzo 1943-XXI, n. 70.

Deroga all'art. 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato per il pagamento delle sovvenzioni ed indennità al personale dello Stato in conseguenza di offese belliche nemiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Vista la legge 23 giugno 1942-XX, n. 695;

Visto il Regio decreto-legge 16 dicembre 1942-XXI, n. 1498;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per il pagamento delle sovvenzioni e indennità stabilite dal R. decreto-legge 16 dicembre 1942-XXI, n. 1498, a favore del personale dello Stato in conseguenza di offese belliche nemiche, possono essere emessi ordini di accreditamento indipendentemente dal limite di somma di cui al penultimo comma dell'art. 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, *foglio* 36. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 febbraio 1943-XXI, n. 71.
Erezione in ente morale ed approvazione dello statuto dell'associazione « Centro italiano di studi mediterranei ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza con la quale l'associazione denominata « Centro italiano di studi mediterranei » chiede di essere eretta in ente morale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la cultura popolare;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'associazione « Centro italiano di studi mediterranei » è eretta in ente morale a tutti gli effetti di legge.
E' approvato l'unito statuto dell'Ente anzidetto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana.
Il Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, proponente, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

TERUZZI — DI REVEL — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, *foglio* 35. — MANCINI

Statuto del « Centro italiano di studi mediterranei »

TITOLO I.

DEGLI SCOPI

Art. 1.

E' istituito, con sede in Roma, un « Centro italiano di studi mediterranei » che ha per iscopo di concorrere alla formazione di una coscienza mediterranea negli italiani.
La vigilanza sull'Ente anzidetto è affidata al Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 2.

Il Centro si propone:
di educare nello spirito degli italiani il senso della mediterraneità e cioè la consapevolezza di appartenere ad un popolo mediterraneo che trae da questa antichissima civiltà le sue radici di vita e di pensiero;
di promuovere e di sviluppare lo studio della civiltà mediterranea e la conoscenza degli obiettivi storici, politici, economici dell'espansione e della potenza italiana nel Mediterraneo;
di stabilire con le istituzioni analoghe, sorte in altri paesi, rapporti culturali che tendano alla divulgazione ed alla esaltazione dei valori mediterranei dei popoli che hanno contribuito alla formazione di questa civiltà.

Art. 3.

I mezzi attraverso i quali il Centro provvede all'attuazione del suo programma sono:
la fondazione di un « Premio Mediterraneo » da assegnarsi ogni anno, nel Natale di Roma, all'opera storica, economica, scientifica o letteraria, pubblicata entro l'anno, che abbia offerto il maggior contributo alla conoscenza della civiltà mediterranea o dei problemi attuali che interessano la vita e il divenire dei paesi mediterranei;
la pubblicazione di opere periodiche, collezioni di libri ed opuscoli di carattere scientifico e popolare; l'istituzione di biblioteche; cicli di conferenze; la convocazione di congressi che contribuiscano all'espansione della cultura mediterranea che ha in Roma la sede naturale dei suoi studi e delle sue ricerche.

TITOLO II.

DEI SOCI

Art. 4.

Possono essere soci del Centro quanti concorrono con opere di pensiero e di propaganda, o contribuiscono con elargizioni al conseguimento dei suoi fini.
Le associazioni e gli enti in genere possono essere iscritti fra i soci.
I soci si distinguono in 4 categorie: soci d'onore, benemeriti, vitalizi ed ordinari.
Sono soci d'onore coloro che per l'attività svolta in favore della nostra espansione mediterranea abbiano acquisito motivo di benemerenza nazionale. Essi vengono nominati dal presidente.
Sono soci benemeriti coloro che hanno versato una somma non inferiore a L. 5000. Sono soci vitalizi coloro che hanno versato una somma non inferiore a L. 500. Sono soci ordinari coloro che si sono iscritti al Centro, obbligandosi a pagare annualmente la quota di L. 50 almeno per un periodo di quattro anni.
Il Centro assegna diplomi e riconoscimenti di benemerenza ai soci che se ne rendono particolarmente meritevoli.

Art. 5.

Il socio ha diritto di frequentare la sede del Centro, di usufruire della biblioteca, della sala di lettura e delle informazioni culturali ed economiche che si riferiscono agli studi ed alle ricerche del Centro.

Art. 6.

L'assemblea generale dei soci si riunisce ogni anno su convocazione ordinaria del presidente del Centro per l'approvazione dei bilanci, per la illustrazione dell'attività seguita e per la trattazione dei maggiori interessi del Centro. L'assemblea generale è presieduta dal presidente del Centro.

Art. 7.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio.

I soci che non sono in regola con i pagamenti non possono partecipare a votazioni.

Gli Enti morali sono rappresentati all'assemblea generale da un rappresentante nominato dagli Enti stessi.

Art. 8.

Per la validità delle adunanze è necessario, in prima convocazione, l'intervento della metà dei soci o dei loro delegati e in seconda convocazione di un numero di soci o loro delegati non inferiore ad un terzo degli iscritti.

Art. 9.

Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza dei soci intervenuti.

TITOLO III.

Dell'ordinamento

Art. 10.

Il Centro è retto ed amministrato da un Consiglio di presidenza, composto dal presidente, dal segretario generale e da ventun consiglieri.

Il Ministero degli esteri, il Partito Nazionale Fascista, i Ministeri dell'Africa Italiana, della marina, dell'aeronautica, dell'educazione nazionale e della cultura popolare, e l'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero designeranno a far parte del Consiglio, come sopra costituito, un proprio rappresentante.

Gli altri tredici consiglieri sono designati dal presidente.

Art. 11.

Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro, convoca e presiede l'assemblea generale ed il Consiglio di presidenza e può prendere in via d'urgenza tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio, salvo a riferirne per la ratifica al Consiglio stesso nella prima successiva adunanza.

E' in sua facoltà di designare tra i consiglieri un vice-presidente.

Art. 12.

Il presidente, il vice presidente, il segretario generale e i consiglieri vengono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana di intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Art. 13.

Il Consiglio predispone il bilancio preventivo ed approva quello consuntivo, provvede all'ammissione e alla radiazione dei soci, all'accettazione dei lasciti, delle oblazioni e donazioni.

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti ed a maggioranza degli intervenuti.

Art. 14.

I processi verbali sono stesi dal segretario generale e sono firmati dal presidente e dal segretario generale. Nella seduta successiva a quella a cui ogni verbale si riferisce ne viene data lettura per l'approvazione.

Art. 15.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni trimestre e può riunirsi per espresso invito del presidente, ogni qualvolta se ne manifesti l'opportunità.

Art. 16.

Il segretario generale dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, dirige l'attività culturale, organizzativa ed amministrativa del Centro, e, per delega del presidente, lo rappresenta in quelle che sono le sue attribuzioni. Presiede al funzionamento del Centro ed è responsabile dell'andamento dei servizi; da lui dipende il personale.

Art. 17.

Per rendere sempre più estesa l'opera di divulgazione e di propaganda che il Centro persegue possono essere costituite in ogni capoluogo di provincia o di colonia o in città estere del Mediterraneo ove risiedono notevoli nuclei di italiani, sezioni locali, rette da un presidente e da un Consiglio direttivo di cinque membri nominati dal presidente del Centro d'intesa con le autorità politiche del luogo o con la Direzione generale degli italiani all'estero. L'attività delle sezioni locali dovrà essere svolta sotto il controllo e con l'approvazione del presidente del Centro.

TITOLO IV.

Del patrimonio e dell'amministrazione

Art. 18.

Il patrimonio del Centro è costituito:

dalla somma di L. 100.000 da investirsi in titoli nominativi di Stato e da depositare presso l'Istituto di credito designato dal Consiglio di presidenza:

dai contributi assicurati da enti e da privati;

dalle quote dei soci benemeriti e vitalizi;

da oblazioni, lasciti e sussidi di enti e di privati e da somme comunque ricevute che non debbano avere una speciale destinazione;

da eccedenze attive dei bilanci che, su proposta del Consiglio di presidenza, siano destinati all'aumento del patrimonio;

dall'arredamento della sede sociale, dal materiale scientifico e iconografico e dalla biblioteca.

Art. 19.

Il fondo d'esercizio costituito dai contributi assicurati al Centro, non destinati al patrimonio, dalle quote dei soci ordinari, dai redditi patrimoniali, deve essere versato in conto corrente presso l'Istituto di credito che disimpegna i servizi di tesoreria del Centro ed i prelevamenti compresi nel bilancio preventivo e secondo la spesa di competenza, devono essere effettuati con mandati che devono essere firmati dal segretario generale.

Art. 20.

Il riscontro sulla gestione è affidato a due revisori dei conti nominati per un biennio dal Ministero dell'Africa Italiana, che hanno il compito di esaminare il bilancio consuntivo compilando su di esso apposita relazione da allegarsi al bilancio stesso.

Art. 21.

L'esercizio finanziario del Centro è annuale, ha inizio col primo gennaio e termina col 31 dicembre.

Art. 22.

Entro il mese di marzo di ciascun anno viene comunicato al Ministero dell'Africa Italiana, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il mese di dicembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Sono comunicate inoltre al Ministero dell'Africa Italiana le deliberazioni che modifichino stanziamenti del bilancio dell'esercizio in corso nonchè quelli del bilancio del nuovo esercizio e le deliberazioni che importino variazioni di patrimonio.

Art. 23.

In caso di scioglimento del Centro le sue attività patrimoniali vengono assegnate a scopi di interesse culturale secondo le deliberazioni dell'assemblea generale approvate dal Ministro per l'Africa Italiana d'intesa con il Ministro per le finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

REGIO DECRETO 22 febbraio 1943-XXI, n. 72.
Autorizzazione al comune di Pavia a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1944-XXIII, le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe superiore D.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 30 dicembre 1940-XIX, n. 1817, con cui il comune di Pavia, appartenente alla classe *E* agli effetti della applicazione delle imposte di consumo, fu autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1942-XXI le imposte stesse con la tariffa della classe superiore *D;*

Vista la deliberazione n. 25555, in data 1° dicembre 1942-XXI, con la quale il Comune suddetto ha stabilito di chiedere, per necessità di bilancio, la proroga dell'autorizzazione suddetta;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Pavia è autorizzato a continuare a riscuotere fino al 31 dicembre 1944-XXIII le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe superiore *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ACERBO

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, foglio 34 — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1943-XXI, n. 73.
Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato.

N. 73. R. decreto 4 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare il legato della somma di lire 30.000 nominali in cartelle di Credito fondiario, disposto in suo favore dalla signora Menni Chiara fu Giovanni, vedova dell'ing. Giuseppe Martinenghi, con testamento olografo in data 6 marzo 1941-XIX, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome dell'ing. Giuseppe Martinenghi e da conferirsi ad uno studente regolarmente iscritto all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1943-XXI

REGIO DECRETO 11 febbraio 1943-XXI, n. 74.
Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una eredità disposta a favore dello Stato.

N. 74. R. decreto 11 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta a favore dello Stato, per l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, da Vietina Siladestre fu Ernesto, consistente in due piccoli fabbricati siti in Marina di Carrara del valore di L. 42.000 ed in nove buoni postali fruttiferi del complessivo importo di L. 3000.

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1943-XXI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1943-XXI.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di alcune navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 26 maggio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1942-XX, registro n. 8 Marina, foglio n. 97, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, sono radiate da detto ruolo dall'ora e della data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motoveliero *Vittoria e Lucia*: dalle ore 24 del 7 ottobre 1942;

Trabaccolo con motore ausiliario *Buenos Ayres 2°*: dalle ore 24 del 7 novembre 1942;

Trabaccolo con motore ausiliario *Villa in Mare*: dalle ore 24 del 14 novembre 1942;

Trabaccolo con motore ausiliario *Livia D.*: dalle ore 24 del 28 settembre 1942;

Motocisterna *Lombardi*: dalle ore 24 del 6 novembre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1943-XXI
Registro n. 3 Marina, foglio n. 131.

(833)

REGIO DECRETO 25 gennaio 1943-XXI.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del cutter a motore « Jolanda ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 17 febbraio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1941-XIX, registro n. 3 Marina, foglio n. 378, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cutter a motore *Jolanda*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 12 del 21 ottobre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1943-XXI
Registro n. 3 Marina, foglio n. 129.

(835)

REGIO DECRETO 25 gennaio 1943-XXI.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, della motogoletta a palo « Aeolus ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 26 maggio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1942-XX, registro n. 8 Marina, foglio n. 96, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motogoletta a palo *Aeolus*, già iscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiata da detto ruolo dalle ore 24 del 23 ottobre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1943-XXI
Registro n. 3 Marina, foglio n. 128.

(836)

REGIO DECRETO 25 gennaio 1943-XXI.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, delle navi traghetto « Aspromonte » e « Messina ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 settembre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1942-XX, registro n. 11 Marina, foglio n. 452, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, delle navi traghetto *Aspromonte* e *Messina*;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Nave traghetto *Aspromonte*: dalle ore 24 del 2 dicembre 1942;

Nave traghetto *Messina*: dalle ore 8 del 22 ottobre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1943-XXI
Registro n. 3 Marina, foglio n. 126.

(838)

REGIO DECRETO 25 gennaio 1943-XXI.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, del piropeschereccio « Cernia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1940-XVIII, registro n. 12 Marina, foglio n. 154, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piropeschereccio *Cernia*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 30 novembre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1943-XXI
Registro n. 3 Marina, foglio n. 127.

(837)

REGIO DECRETO 25 gennaio 1943-XXI.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, della motonave « Lago Tana ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 28, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motonave *Lago Tana*, già iscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, è radiata da detto ruolo dalle ore 24 del 20 novembre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1943-XXI
Registro n. 3 Marina, foglio n. 125.

(839)

REGIO DECRETO 25 gennaio 1943-XXI.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, del motoveliero « Aquila ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1940-XIX, registro n. 16 Marina, foglio n. 445, relativo alla temporanea inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motoveliero *Aquila*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 21 settembre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1943-XXI
Registro n. 3 Marina, foglio n. 124.

(840)

REGIO DECRETO 25 gennaio 1943-XXI.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, delle motocisterne « Alcione C. » e « Lupa ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1941-XIX, registro n. 13 Marina, foglio n. 32, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data a fianco di ognuna indicate:

Motocisterna *Alcione C.*: dalle ore zero del 25 ottobre 1942;

Motocisterna *Lupa*: dalle ore 24 dell'8 ottobre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1943-XXI
Registro n. 3 Marina, foglio n. 123.

(841)

REGIO DECRETO 25 gennaio 1943-XXI.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, dei motovelieri « Anna Maria » e « L'Eroe di Caprera ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 15 gennaio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1942-XX, registro n. 6 Marina, foglio n. 59, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, del motoveliero *Anna Maria,* requisito per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 23 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1942-XX, registro n. 6 Marina, foglio n. 448, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motoveliero *Anna Maria*: dalle ore 24 dell'8 dicembre 1942;

Motoveliero *L'Eroe di Caprera*: dalle ore 24 del 25 novembre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1943-XXI
Registro n. 3 Marina, foglio n. 135.

(842)

REGIO DECRETO 25 gennaio 1943-XXI.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motoveliero « Mars ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 23 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1942-XX, registro n. 7 Marina, foglio n. 166, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motoveliero *Mars,* già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 6 novembre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1943-XXI
Registro n. 3 Marina, foglio n. 134.

(843)

REGIO DECRETO 25 gennaio 1943-XXI.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, della motonave « Città di Trapani ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 23 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1942-XX, registro n. 7 Marina, foglio n. 167, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motonave *Città di Trapani*, già iscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, è radiata da detto ruolo dalle ore 24 del 1° dicembre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1943-XXI
Registro n. 3 Marina, foglio n. 133.

(844)

REGIO DECRETO 25 gennaio 1943-XXI.

Rettifica del R. decreto 13 novembre 1942-XXI relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di alcune navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 13 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1942-XXI, registro n. 14 Marina, foglio n. 378, relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 13 novembre 1942-XXI, relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite, è modificato come segue:

a) alle parole « Motogoletta a palo *Nessuno III* », sono sostituite le altre « Motogoletta a palo *Nettuno III* »;

b) l'iscrizione del motoveliero « *Giovannina L.* » è abrogata;

c) nella parte relativa alla nave goletta *Pier Angela*, alle parole « di stazza lorda tonn. 470,91 », sono sostituite le altre: « di stazza lorda tonn. 472,54 ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1943-XXI
Registro n. 3 Marina, foglio n. 122.

(845)

REGIO DECRETO 6 febbraio 1943-XXI.

Cessazione e conservazione della qualifica di membro del Gran Consiglio del Fascismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, concernente l'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, modificata dalla legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, dal R. decreto-legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2100, convertito nella legge 17 marzo 1930-VIII, n. 233; dal R. decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2121, convertito nella legge 2 aprile 1936-XIV, n. 607, e dal R. decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, convertito nella legge 3 aprile 1937-XV, n. 592;

Visti i Regi decreti 31 gennaio 1935-XIII, 21 giugno 1936-XIV, 18 novembre 1936-XV, 12 luglio 1939-XVII e 31 ottobre 1939-XVIII, con i quali venne riconosciuta la qualità di membro del Gran Consiglio del Fascismo, a cagione delle loro funzioni e per tutta la durata di queste, ai fascisti nobile dei marchesi dott. Paolo Thaon di Revel, Ministro per le finanze; cav. dott. Galeazzo Ciano, Ministro per gli affari esteri; dott. prof. Giuseppe Bottai, Ministro per l'educazione nazionale; conte avv. Dino Grandi, Ministro per la grazia e giustizia; Renato Ricci, Ministro per le corporazioni e dott. Alessandro Pavolini, Ministro per la cultura popolare;

Visti i Regi decreti 6 febbraio 1943-XXI coi quali sono state accettate le dimissioni rassegnate dal cavaliere dott. Galeazzo Ciano, conte di Cortellazzo e di Buccari dalla carica di Ministro per gli affari esteri; dal conte avv. Dino Grandi dalla carica di Ministro per la grazia e giustizia, dal nobile dei marchesi dottor Paolo Thaon di Revel dalla carica di Ministro per le finanze; dal dott. prof. Giuseppe Bottai dalla carica di Ministro per l'educazione nazionale; da Renato Ricci dalla carica di Ministro per le corporazioni e dal dottor Alessandro Pavolini dalla carica di Ministro per la cultura popolare;

Visto il R. decreto 30 novembre 1939-XVIII, col quale venne confermata la qualità di membro del Gran Con-

siglio del Fascismo al conte avv. Dino Grandi a cagione delle funzioni di presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 14 agosto 1941-XIX, con cui, il conte avv. Dino Grandi ed il prof. dott. Giuseppe Bottai sono stati confermati nella carica di membro del Gran Consiglio del Fascismo per il triennio 1° novembre 1941-XX-31 ottobre 1944-XXIII;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I fascisti cavaliere dott. Galeazzo Ciano, conte di Cortellazzo e di Buccari, nobile dei marchesi dott. Paolo Thaon di Revel, Renato Ricci, dott. Alessandro Pavolini, cessano dalla carica di membro del Gran Consiglio del Fascismo per la qualifica di Ministro, rispettivamente per gli affari esteri, per le finanze, per le corporazioni e per la cultura popolare.

Il fascista conte avv. Dino Grandi, conserva la qualifica di membro del Gran Consiglio del Fascismo per la carica di presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e per la nomina effettuata ai sensi dell'art. 4 della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, cessando per la carica di Ministro per la grazia e giustizia.

Il fascista dott. prof. Giuseppe Bottai conserva la carica di membro del Gran Consiglio del Fascismo per la nomina effettuata ai sensi dell'art. 4 della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, cessando per la carica di Ministro per l'educazione nazionale.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

(857)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1943-XXI.

Modificazioni al decreto Ministeriale 21 ottobre 1941-XIX, relativo al pagamento delle quote di integrazione sul prezzo del bestiame bovino da macello.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 20 settembre 1941-XIX, n. 1134, contenente disposizioni per la concessione a carico dello Stato, di una quota di integrazione sul prezzo del bestiame bovino conferito per la macellazione;

Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1941-XIX, registro Ministero agricoltura e foreste n. 19, foglio 266, contenente disposizioni circa le modalità per la concessione dei fondi per le integrazioni di prezzo stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 20 settembre 1941 citato;

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1942-XX, registro Ministero agricoltura e foreste n. 3, foglio 336, contenente disposizioni integrative alle norme di cui al decreto Ministeriale 21 ottobre 1941-XIX citato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° agosto 1942-XX, data fissata ai sensi dell'art. 1 della legge 18 maggio 1942-XX, n. 566, per la cessazione dei Settori della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, e dipendenti Sezioni e per il trasferimento dei diritti e delle obbligazioni ad essi spettanti, agli Enti economici di nuova istituzione, i verbali di raduno o di prova di resa, i prospetti delle cartoline 5-*B*, gli ordini di pagamento e gli elenchi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 10 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1941-XIX sono firmati, con le dichiarazioni previste dai predetti articoli, unicamente dal presidente o commissario dell'Ente economico della zootecnia o da suo delegato, agli effetti dei decreti Ministeriali 21 ottobre 1941-XIX e 15 gennaio 1942-XX, emanati in esecuzione del R. decreto-legge 20 settembre 1941-XIX, n. 1134.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 febbraio 1943-XXI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
PARESCHI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(876)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1943-XXI.

Disposizioni relative alla proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, concernente norme circa la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1942-XXI, portante norme concernenti la proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Genova;

Decreta:

Art. 1.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro di Genova, i termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*), del n. 2 dell'art. 1 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1942-XXI, le cui scadenze si siano verificate o si debbano verificare tra il 22 ottobre 1942-XXI ed il 31 maggio 1943-XXI, sono prorogati di otto mesi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(886)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1943-XXI.

Norme concernenti la proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Messina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, numero 1500, concernente norme circa la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro di Messina, sono prorogati:

1) di tre mesi i termini legali per le denuncie, compresa la registrazione degli atti, e per il pagamento di tutte le tasse e le imposte indirette sugli affari le cui scadenze siansi verificate o si debbano verificare tra il 31 gennaio 1943-XXI, ed il 31 marzo 1943-XXI;

2) di otto mesi:

a) i termini per le valutazioni in materia di trasferimenti della ricchezza;

b) i termini per la risoluzione di controversie in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

c) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziari nonchè dei certificati di denunziata successione;

d) i termini in materia di contenzioso riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

La proroga dei termini di cui sopra al n. 2 compete in quanto le scadenze dei detti termini siansi verificate o si debbano verificare tra il 31 gennaio 1943-XXI e il 31 luglio 1943-XXI.

Art. 2.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Messina sono prorogati di sei mesi i termini per le rinnovazioni ipotecarie scadute posteriormente al 31 gennaio 1943-XXI, o che verranno a scadere a tutto il 31 marzo 1943-XXI.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(890)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1943-XXI.

Disposizioni relative alla sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Messina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, numero 1500, che detta norme concernenti la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori legali e processuali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, concernente le imposte dirette ed i tributi locali scaduti o che fossero per scadere dal 31 gennaio 1943-XXI, al 30 aprile 1943-XXI, sono sospesi nel comune di Messina a tutto il giorno 30 aprile predetto.

Tale disposizione si applica anche agli atti ed alle procedure esattoriali, concernenti qualsiasi entrata, iniziati e da iniziare, alla presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità, ai relativi appelli e ricorsi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(889)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1943-XXI.

Disposizioni relative alla proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, concernente norme circa la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1942-XXI, portante norme concernenti la proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Torino;

Decreta:

Art. 1.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro di Torino, i termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, indicati alle lettere *a*, *b*, *c*, e *d*, del n. 2 dell'art. 1 del decreto

Ministeriale 31 dicembre 1942-XXI, le cui scadenze si siano verificate o si debbano verificare tra il 18 novembre 1942-XXI e il 30 giugno 1943-XXI, sono prorogati di otto mesi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(888)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1943-XXI.
Disposizioni relative alla sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, contenente norme concernenti la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria, ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1942-XXI, concernente la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Torino, scaduti dal 18 novembre 1942-XXI, al 18 febbraio 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori legali e processuali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, concernente le imposte dirette ed i tributi locali, scaduti o che fossero per scadere dal 18 novembre 1942-XXI al 18 maggio 1943-XXI, sono sospensi nel comune di Torino a tutto il 18 maggio predetto.

Tale disposizione si applica anche agli atti ed alle procedure esattoriali, concernenti qualsiasi entrata, iniziati e da iniziare, alla presentazione delle domande di rimborsi a titolo di inesigibilità, ai relativi appelli e ricorsi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(887)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1943-XXI.
Esonero dall'applicazione degli accessori prescritti per gli apparecchi a pressione e dalle verifiche annuali di esercizio per alcuni tipi di apparecchi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti l'art. 4 modificato con R. decreto 4 giugno 1942-XX, n. 1312, e l'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, per l'esecuzione del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Inteso il parere del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Udito il Consiglio nazionale delle ricerche;

Decreta:

Articolo unico.

I seguenti tipi di apparecchi non sono soggetti all'applicazione degli accessori prescritti per gli apparecchi a pressione e alle verifiche annuali di esercizio:

a) i desurriscaldatori, scaricatori e separatori di condense, disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, barilotti ricevitori o distributori di vapori o di gas, nei quali il prodotto del diametro interno, in mm., per la pressione massima d'esercizio, in kg/cm², superi 3000;

b) gli alimentatori automatici, nei quali il prodotto del diametro interno, in mm., per la pressione massima d'esercizio, in kg/cm², superi 4000;

c) gli estintori d'incendio aventi diametro superiore a 400 mm. e, insieme, pressione superiore a 10 kg. per cm²;

d) i recipienti intermediari delle motrici ad espansione multipla o dei compressori di gas (a più fasi), i quali non facciano parte dell'incastellatura delle macchine.

I predetti apparecchi, dopo la prima verifica d'impianto, dovranno subire, ad intervalli triennali, una visita interna, sostituibile, a criterio dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, con una prova idraulica, alla pressione di esercizio.

Dovranno comunque effettuarsi le prove idrauliche decennali e le altre prove idrauliche prescritte per i casi speciali contemplati dal regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(862)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1943-XXI.
Autorizzazione alla Società anonima Magazzini generali di Suzzara ad istituire e gestire una succursale in Suzzara pel deposito di formaggio grana

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato col R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126;

Vista la legge 12 marzo 1930-VIII, n. 685, recante modificazioni al predetto Regio decreto-legge;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927-V che autorizza la Società anonima magazzini generali di Suzzara a continuare l'esercizio di magazzini generali in Suzzara;

Vista l'istanza in data 8 aprile 1942-XX, presentata dalla suddetta Società per essere autorizzata ad istituire in Suzzara una succursale pel deposito di formaggio grana;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio provinciale delle Corporazioni di Mantova nella seduta del Comitato di presidenza del 20 luglio 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Magazzini generali di Suzzara è autorizzata ad istituire in Suzzara, piazza Castello n. 11 - 1 e 2, nei locali di proprietà degli eredi Concari Anacleto, una succursale pel deposito di formaggio grana.

Art. 2.

Ai depositi effettuati in detta succursale si applicano il regolamento e le tariffe autorizzati pei magazzini generali principali di Suzzara e per le altre succursali precedentemente autorizzate.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il Consiglio provinciale delle Corporazioni di Mantova verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1942-XXI

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(863)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 4 marzo 1943-XXI.

Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad acquistare alcuni immobili siti in Ancona.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Visto che il Provveditorato generale dello Stato ed il Ministero della guerra hanno autorizzato la vendita a trattativa privata alla Gioventù italiana del Littorio dell'immobile demaniale denominato « Caserma Ferretti » in Ancona e che il prezzo di un milione è stato già versato in Tesoreria fin dal luglio 1937;

Considerata l'opportunità dell'acquisto;

Visto il proprio decreto 14 novembre 1942-XXI pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 30 novembre 1942-XXI;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad acquistare:

1) l'immobile demaniale « Caserma Ferretti » in Ancona riportato in catasto alla partita 8645, intestato al Demanio antico, col n. 14 del foglio VIII, sez. *A*, con la consistenza di piani 1 e vani 38 e col reddito imponibile di L. 1395,80;

2) altri corpi di fabbricati vicini costituiti intorno ad una grande area di disimpegno ad uso cortile e precisamente:

a) un fabbricato di vani 3 al pianterreno e di vani 1 al primo piano addossati al fabbricato descritto al n. 1 e col quale forma unico corpo;

b) un fabbricato di 4 vani terreni;

c) un fabbricato di 2 vani terreni;

d) un fabbricato di 3 vani terreni;

e) un fabbricato di 3 vani terreni;

f) un fabbricato di 9 vani terreni;

g) un fabbricato di 3 vani terreni;

h) un fabbricato di 1 vano terreno.

Detti otto corpi di fabbrica sono riportati in catasto alla partita 19435 intestata al Demanio dello Stato (antico Demanio), coi mappali 20 *A*, 17, foglio 3°, sez. *A*, con la consistenza di piani 2 e vani 10 del reddito imponibile di L. 565;

3) un fabbricato della consistenza di 15 vani terreni, posto nell'interno dell'area di disimpegno dei fabbricati di cui al n. 2, riportato in catasto alla partita 12470, intestata al Demanio dello Stato (antico Demanio), col mappale 61, foglio VIII, sez. *A*, con la consistenza di vani 15 e del reddito imponibile di L. 600;

4) un fabbricato di 5 vani terreni ed annessa area di disimpegno, riportata in catasto alla partita 14291 col mappale 189, foglio 1°, sez. *B*, con la consistenza di vani terreni 5, e col reddito imponibile di L. 194,95;

5) un'area di ett. 0.09.78, riportata in catasto alla partita 4178, col mappale 192 del foglio 1°, sez. *B* e con la rendita di L. 1,96;

6) un'area di ett. 0.10.80, riportata in catasto alla partita 4002, intestata al Demanio dello Stato col mappale 278, foglio 1°, sez. *B* e con la rendita di L. 3,16,

e di delegare il comandante federale della G.I.L. di Ancona per la stipula dell'atto.

Roma, addì 4 marzo 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(861)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica della provincia di Roma.

A) COSTITUZIONI.

74. *Anticoli Giuseppe fu Asriele*. — Registro ditte n. 120.691. Sede: Roma, via Nazionale, 41 - Forma giuridica: individuale. Commercio mercerie. Proprietario: Anticoli Giuseppe fu Asriele, Roma, via Monte Fiore, 34. (Denuncia presentata in seguito a trasformazione della Società di fatto Anticoli fratelli Vittorio e Giuseppe, in ditta individuale, in data 7 dicembre 1942-XXI).

1463. *Vivanti Israele Cesare fu Mosè*. — Registro ditte numero 33033. Sede: Roma, piazza Vittorio Emanuele, mercato - Forma giuridica: individuale. Commercio mercerie chincaglie (ambulante). Proprietario: Vivanti Israele Cesare fu Mosè, Roma, via Massaciuccoli, 12. (Denuncia presentata ai sensi dell'art. 47 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, in data 20 ottobre 1942-XX).

1464. *Di Consiglio Davide di Nissim*. — Registro ditte numero 119.635. Sede: Nettunia Porto, piazza Garibaldi, 22 - Forma giuridica: individuale. Emporio. Proprietario: Di Consiglio Davide di Nissim, Nettunia Porto, via G. Manetti, 18. (Denuncia presentata ai sensi dell'art. 71 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, in data 9 novembre 1942-XXI).

1465. *Anticoli Vittorio fu Asriele*. — Registro ditte n. 120.325. Sede: Roma, via Tomacelli, 19 - Forma giuridica: individuale.

Commercio di generi per abbigliamento. Proprietario: Anticoli Vittorio fu Asriele, Roma, via Giuseppe Dessa, 20. (Denuncia presentata ai sensi dell'art. 71 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, in data 14 novembre 1942-XXI).

1466. *Pacifici Arnaldo di Ruggero.* — Registro ditte numero 130.551. Sede: Roma, via Dandolo, 19 - Forma giuridica: individuale. Commercio all'ingrosso di lame per rasoi di sicurezza ed articoli affini. Proprietario: Pacifici Arnaldo di Ruggero, Roma, via Dandolo, 19. (Denuncia presentata ai sensi dell'art. 71 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, in data 5 dicembre 1942-XXI).

B) MODIFICAZIONI.

150. *Bondì Crescenzo e Alfredo.* — Registro ditte n. 28.007. Sede: Roma, via Torre Argentina, 47 - Forma giuridica: Società di fatto. Esercizio commercio alimentari. Soci: 1) Bondì Alfredo fu Davide, Roma, viale Glorioso, 14; 2) Bondì Crescenzo fu Davide, Roma, via Volturno, 58. Apertura di deposito in Roma, via del Commercio, 26, per commercio all'ingrosso di generi alimentari, in data 18 novembre 1941-XX).

334. *Di Capua Virginia di Beniamino.* — Registro ditte numero 85.411. Sede: Roma, via Portico d'Ottavia, 20-A e Porta Portese, mercato - Forma giuridica: individuale. Commercio abiti usati. Proprietaria: Di Capua Virginia di Beniamino, Roma, via Portico d'Ottavia, 20-A. (Trasferimento dell'azienda da via Portico d'Ottavia 20-A a via del Mare n. 14, in data 11 luglio 1942-XX).

628. *Fiorentino Adele fu Giuseppe.* — Registro ditte n. 70.997. Sede: Roma, via dei Baullari, 128 - Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti. Proprietaria: Fiorentino Adele fu Giuseppe, Roma, piazza della Cancelleria, 62. (Dopo l'avvenuto concordato l'azienda ha ripreso la propria attività).

1015. *Scazzocchio Vittorio fu Pacifico.* — Registro ditte numero 17.691. Sede: Roma, via degli Avignonesi, 33 - Forma giuridica: individuale. Rappresentante d'articoli di cappelleria e vendita articoli di moda. Proprietario: Scazzocchio Vittorio fu Pacifico, Roma, via degli Avignonesi, 33. (Precisazione dell'attività in vendita all'ingrosso ed al minuto degli articoli inerenti alla cappelleria).

C) CESSAZIONI.

74. *Anticoli F.lli Vittorio e Giuseppe.* — Registro ditte numero 75464. Sede: Roma, via Nazionale, 41 - Forma giuridica: Società di fatto. Commercio mercerie Soci: 1) Anticoli Giuseppe fu Asriele; 2) Anticoli Vittorio fu Asriele, entrambi residenti in Roma, largo Arenula, 18. (Scioglimento della società in data 7 dicembre 1942-XXI; restando unico proprietario dell'azienda Anticoli Giuseppe).

83. *Anticoli Graziano fu Asriele.* — Registro ditte n. 56.771. Sede: Roma, via Tomacelli, 19 - Forma giuridica: individuale. Commercio mercerie. Proprietario: Anticoli Graziano fu Asriele, Roma, via del Progresso, 34. (Cessione dell'azienda al fratello Anticoli Vittorio, in data 18 settembre 1942-XX).

314. *Del Monte Giuditta fu Sara.* — Registro ditte n. 103.321. Sede: Roma, via G. Rossini, mercato - Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietaria: Del Monte Giuditta fu Sara, Roma, via O. Tiburzi, 1. (Cessata in data 31 marzo 1941-XIX).

380. *Di Consiglio Rosina fu Graziano.* — Registro ditte numero 96.183. Sede: Roma, via del Mascherino, 4 - Forma giuridica: individuale. Commercio rottami ferro. Proprietaria: Di Consiglio Rosina fu Graziano, Roma, via A. Manunzio, 16. (Cessata in data 3 ottobre 1942-XX)

606. *Fatucci Amedeo fu Pacifico.* — Registro ditte n. 102.420. Sede: Roma, via Porto Fluviale, 59 - Forma giuridica: individuale. Commercio mercerie (ambulante). Proprietario: Fatucci Amedeo fu Pacifico. (Cessata in data 3 novembre 1942-anno XXI).

787. *Mieli Vittorio fu Zefania.* — Registro ditte n. 4946. Sede: Roma, via del Lavatore, mercato - Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietario: Mieli Vittorio fu Zefania, Roma, via Donna Olimpia, 3. (Cessata nell'ottobre 1940-XVIII).

826. *Moscato Rosa fu Abramo.* — Registro ditte n. 81.551. Sede. Roma, via Monserrato, 18 - Forma giuridica: individuale. Commercio ferro vecchio. Proprietaria: Moscato Rosa fu Abramo, Roma, vicolo del Bollo, n. 5. (Cessata in data 10 dicembre 1942-XXI).

904. *Perugia Israele fu Giovanni.* — Registro ditte n. 102.433. Sede: Roma, via dei Lucani, 8-A - Forma giuridica: individuale. Commercio stracci. Proprietario: Perugia Israele fu Giovanni, Roma, via degli Equi, n. 50. (Cessata per morte del proprietario, in data 11 dicembre 1942-XXI).

925. *Piazza Emanuele di Graziano.* — Registro ditte n. 96.859. Sede: Roma, via Monza, 10 - Forma giuridica: individuale. Commercio stracci. Proprietario: Piazza Emanuele di Graziano, Roma, via L. Manara, 21 (Cessata in data 19 maggio 1942-XX).

927. *Piazza Giuseppe fu Mattia.* — Registro ditte n. 70.942. Sede: Roma, piazza Vittorio Emanuele, mercato - Forma giuridica: individuale. Commercio confezioni. Proprietario: Piazza Giuseppe fu Mattia, Roma, via della Luce, 66. (Cessata in data 31 marzo 1941-XIX).

951. *Piperno Fatina.* — Registro ditte n. 100.672. Sede: Roma, via C. Tavolacci, 1 - Forma giuridica: individuale. Commercio ferro usato e nuovo. Proprietario: Sonnino Angelo fu Isacco, Roma, via Catalana, n. 1 (Cessata in data 30 ottobre 1941-XX).

1204. *Spizzichino Fortunata di Rubino.* — Registro ditte n. 5220. Sede: Roma, piazza Principe di Napoli, mercato - Forma giuridica: individuale. Vendita merci e chincaglie (ambulante). Proprietaria: Spizzichino Fortunata di Rubino, Roma, via Reginella, 12. (Cessata nel settembre 1940-XVIII).

1208. *Spizzichino Giuditta di Sabato.* — Registro ditte numero 54.226. Sede: Roma, via Alessandria, 117-B - Forma giuridica: individuale. Commercio frutta secche e bibite. Proprietaria. Spizzichino Giuditta di Sabato, Roma, via Catalana, 5. (Cessata in data 25 ottobre 1942-XXI).

1212. *Spizzichino Leone fu Sabato.* — Registro ditte numero 102.485. Sede: Roma, (ambulante) - Forma giuridica: individuale. Commercio cartoline e ricordi di Roma. Proprietario: Spizzichino Leone fu Sabato, Roma, via F. Casini, 6. (Cessata in data 31 marzo 1941-XIX).

1275. *Terracina Cesira di Leone.* — Registro ditte n. 100.870. Sede: Roma, piazza L. Papi, 3 - Forma giuridica: individuale. Commercio stracci e metalli. Proprietaria: Terracina Cesira di Leone, Roma, via Orvieto, 48. (Cessata in data 7 maggio 1942-XX).

1463. *Vivanti Israele Cesare fu Mosè.* — Registro ditte numero 33.033. Sede: Roma, piazza Vittorio Emanuele, mercato - Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante) Proprietario: Vivanti Israele Cesare fu Mosè, Roma, via Massaciuccoli, 12. (Cessata in data 31 agosto 1940-XVIII).

(864)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Caiolo (Sondrio)

Con decreto Ministeriale 18 febbraio 1943-XXI, la zona venatoria di ripopolamento e cattura di Caiolo (Sondrio), della estensione di ettari 880, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 12 maggio 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

(852)

Avviso di rettifica

Nel dispositivo del decreto Ministeriale 4 febbraio 1943-XXI, concernente la sostituzione del commissario dell'Ente economico dell'olivicoltura — pubblicato a pagina 551 della *Gazzetta Ufficiale* n. 35 in data 12 febbraio 1943-XXI — in luogo di *Giuseppe Paladino* leggasi *Giuseppe Palladino*.

(871)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un appezzamento di terreno in Città di Castello.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 28 febbraio 1943-XXI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno in Città di Castello per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(867)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ed accettare un lascito

Con decreto del Ministro per l'interno in data 28 febbraio 1943-XXI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare un lascito di L. 100.000, in contanti, disposto in suo favore dal defunto Antonio Pagano fu Paolo.

(868)

MINISTERO DELLA MARINA

Avviso di rettifica

Nel dispositivo del R. decreto 24 dicembre 1942-XXI, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, di navi mercantili requisite — pubblicato a pagina 560 della *Gazzetta Ufficiale* n. 36 in data 13 febbraio 1943-XXI — in luogo di «... motonave *Leo* ...» leggasi «... motonave *Lero* ...»

(768)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 10 dicembre 1941-XX, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara;

Veduti i propri provvedimenti in data 10 dicembre 1941-XX, 28 dicembre 1941-XX e 7 dicembre 1942-XXI, con i quali furono, rispettivamente, nominati il commissario straordinario e il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda e prorogate le loro funzioni;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, sono prorogate, a' sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752, sino al giorno 9 giugno 1943-XXI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1943-XXI

V. AZZOLINI

(865)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «San Giuseppe» di Pofi, in liquidazione, con sede in Pofi (Frosinone).

Nella seduta tenuta il 16 febbraio 1943-XXI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «San Giuseppe» di Pofi, in liquidazione, con sede in Pofi (Frosinone), il dott. Michele Affinito è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni.

(853)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 10 marzo 1943-XXI - N. 47

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,175
Id. 3,50 % (1902)	84,80
Id. 3 % lordo	73 —
Id. 5 % (1935)	90,775
Redimib. 3,50 % (1934)	80,90
Id. 5 % (1936)	95,075
Id. 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezie 3,50 %	96,40
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,475
Id. 5 % (1944)	99,65
Id. 5 % (1949)	94,85
Id. 5 % (15-2-50)	94,10
Id. 5 % (15-9-50)	94,175
Id. 5 % (15-4-51)	94,175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificati di iscrizione di rendite

(1ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	409703	Beneficio parrocchiale di Cimetta, fraz. di Colognè (Treviso), sotto la invocazione di S. Ulderico . . L.	7 —
Id.	329007	Recchia Biagia fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Meinero Maddalena fu Giuseppe, moglie in seconde nozze di Servetti Domenico fu Domenico, dom. in Entraque (Cuneo), vincolato come dote della titolare pel matrimonio con Casale Pietro fu Luca . . »	84 —
Id.	329010 solo per la proprietà	Come il precedente, con usufrutto vitalizio a favore di Meinero Maddalena fu Giuseppe, ved. di Recchia Antonio, moglie in seconde nozze di Servetti Domenico, dom. in Entraque (Cuneo), e vincolata come dote della titolare pel matrimonio con Casale Pietro fu Luca . . . »	28 —
Id.	692757	Pio Istituto del SS.mo Sacramento in Serracapriola (Foggia), amministrato dalla Congregazione di carità . . »	59,50
Cons. 4,50 %	10520	Come sopra . . . . »	15 —
Cons. 3,50 % (1906)	250565	Congregazione di carità sotto il titolo del SS.mo Rosario e Monte dei Morti in Postiglione (Salerno) . . . »	91 —
Rendita 5 % (Pr. Littorio	60254	Serio Nicolò di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Cefalù (Palermo) . . . . . »	25 —
Rendita 5 % (1935)	82458	Tacchini Carlo fu Carlo, dom. ad Eupilio (Como), ipotecata per cauzione dovuta dal titolare quale esattore delle imposte dirette . . . . »	1.650 —
Id.	82457	Come sopra . . . . »	160 —
Prest. Red. (3,50 %)	510899	Tartaglione Ida fu Raffaele, moglie di Foglia Antonio fu Lorenzo, dom. a Marcianise (Napoli), vincolato per dote e con il patto di riversibilità fino alla concorrenza di lire 40.500 di capitale netto . . . . »	4.774 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 20 febbraio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(709)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.